

# **Statuto dell'Associazione "Anti Digital Divide"**

## **Titolo I Disposizioni Generali**

### **Art. 1 (denominazione e sede)**

1. È costituita l'Associazione di volontariato, denominata: "Anti Digital Divide".
2. L'Associazione ha sede in via San Secondo 7/bis, a Torino.

### **Art. 2 (Statuto e regolamento)**

1. L'Associazione di volontariato "Anti Digital Divide " è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti della legge n. 266 del 1991, delle leggi regionali, statali, e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. Il regolamento che sarà deliberato dall'assemblea, disciplina, in armonia con lo statuto gli ulteriori aspetti relativi all'organizzazione ed alla attività .

### **Art. 3 (Efficacia dello statuto)**

1. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti alla organizzazione.
2. Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

### **Art. 4 (Modifica dello statuto)**

1. Il presente statuto è modificato con deliberazione della assemblea, e con la maggioranza dei due terzi dei componenti.

### **Art. 5 (Interpretazione dello statuto)**

1. Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

## **Titolo II**

### **Finalità dell'Organizzazione**

#### **Art. 6** **(Solidarietà)**

1. L'Associazione di volontariato " Anti Digital Divide" persegue il fine della solidarietà, civile, culturale e sociale.

#### **Art. 7** **(Finalità nel settore)**

Le specifiche finalità dell'associazione di volontariato sono:

- a) La riduzione del Digital Divide esistente tra le varie aree italiane, e tra l'Italia e l'Europa, attraverso azioni volte ad ottenere una migliore copertura territoriale della banda larga, tariffe e servizi in linea con gli standard europei, programmi di formazione destinati agli "emarginati" informatici;
- b) La fornitura di servizi di assistenza e supporto agli associati nei contenziosi con i fornitori di servizi informatici e di telefonia, fissa e mobile;
- c) Tutte quelle azioni, compatibili con lo Statuto, aventi come scopo la diffusione di servizi informatici e telematici portatori di un reale valore aggiunto per gli utenti.

#### **Art. 8** **(Ambito di attuazione delle finalità)**

1. L'organizzazione di volontariato "Anti Digital Divide" opera sull'intero territorio nazionale italiano.
2. Essa intende operare anche in ambito europeo ed eventualmente mondiale, relazionandosi con pari associazioni di utenti dei servizi IT e TLC, operatori di servizi e istituzioni.

## **Titolo III**

### **I Soci**

#### **Art. 9** **(Ammissione)**

1. Possono aderire all'associazione tutte le persone fisiche e giuridiche che condividono le finalità dell'organizzazione e sono mossi da spirito di solidarietà.
2. Sono previste quattro categorie di soci:

- Soci fondatori, coloro i quali hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'associazione.  
Questi soci hanno diritto di voto nelle assemblee e fanno parte di diritto del consiglio direttivo e del comitato di garanzia.  
I soci fondatori eleggono il primo consiglio direttivo dell'associazione.  
I soci fondatori possono essere privati di tale titolo e dichiarati decaduti dal direttivo e dal comitato di garanzia in caso di gravi comportamenti che danneggino l'associazione.  
Perché un socio fondatore sia rimosso dalla carica occorre il consenso degli altri soci fondatori e la delibera dell'assemblea ottenuta con la maggioranza dei due terzi dei soci.
  - Soci ordinari, coloro i quali si sono particolarmente distinti per presenza e costanza nell'attività sociale.  
Costoro accedono allo status di soci ordinari dietro presentazione di una domanda al comitato direttivo, che delibera a maggioranza entro 10 giorni dalla ricezione della domanda.  
Questi soci hanno diritto di voto nelle assemblee e sono eleggibili in consiglio direttivo.
  - Soci sostenitori, aziende, enti o associazioni a personalità giuridica che vogliono sostenere l'associazione, finanziariamente o fattivamente.  
I soci sostenitori hanno diritto di esprimere un delegato ciascuno il quale partecipa e ha diritto di voto in assemblea.  
L'assemblea voterà un rappresentante dei soci sostenitori nel comitato direttivo.
  - Soci simpatizzanti, coloro i quali vogliono finanziariamente sostenere l'associazione, senza però una partecipazione diretta alle attività dell'organizzazione.  
Questi soci NON hanno diritto di voto nelle assemblee e non sono eleggibili in consiglio direttivo.
3. L'adesione all'Associazione è libera.

#### **Art. 10 (Diritti)**

1. Gli aderenti all'organizzazione, salvo i soci simpatizzanti, hanno il diritto di eleggere gli organi dell'organizzazione e il comitato direttivo.
2. Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto.
3. Gli aderenti all'organizzazione hanno il diritto di essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, ai sensi di legge e nei limiti stabiliti dalla organizzazione stessa.

#### **Art. 11 (Doveri)**

1. I soci dell'organizzazione devono svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro. Il consiglio direttivo può decidere se attribuire delle retribuzioni a

quei soci le cui responsabilità e impegni nell'Associazione giustifichino un rapporto di lavoro continuativo.

2. Il comportamento verso gli altri aderenti (o soci) ed all'esterno dell'organizzazione, è animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede (onestà, probità, rigore morale, ecc.) .

#### **Art. 12 (Esclusione)**

1. L'aderente all'organizzazione che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'organizzazione.
2. L'esclusione è deliberata dall'assemblea, dopo avere ascoltato le giustificazioni della persona o del legale rappresentante dell'ente o azienda.  
L'esclusione è deliberata dall'assemblea, secondo le disposizioni stabilite dal regolamento.

### **Titolo IV Gli Organi**

#### **Art. 13 (Indicazione degli organi)**

1. Sono organi dell'organizzazione : l'assemblea, il comitato direttivo, il comitato di garanzia, il segretario, il vice-presidente ed il presidente.

#### **Capo I - L'Assemblea**

#### **Art. 14 (Composizione)**

1. L'assemblea è composta da tutti gli aderenti all'organizzazione, salvo i soci simpatizzanti e da un rappresentante per ogni socio sostenitore. L'assemblea può anche riunirsi via videoconferenza o altri mezzi elettronici, secondo le modalità stabilite nel regolamento.
2. L'assemblea è presieduta dal presidente dell'organizzazione o, in caso di impossibilità, dal vicepresidente.

#### **Art. 15 (Convocazione)**

1. L'assemblea ordinaria si riunisce ogni anno oppure su convocazione del presidente.
2. Il presidente convoca l'assemblea con avviso scritto, recapitato anche via e-mail, contenente l'ordine del giorno.

3. L'assemblea può riunirsi in via straordinaria quando ne facciano richiesta almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.

**Art. 16**  
**(Validità della assemblea)**

1. L'assemblea è validamente costituita quando interviene la maggioranza dei componenti.
2. Le regole del funzionamento dell'assemblea sono stabilite dal regolamento di esecuzione del presente statuto.

**Art. 17**  
**(Votazione)**

1. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. La deliberazione di modificazione dello statuto avviene con due terzi di voti dei componenti.
2. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti persone (e le qualità delle persone).

**Art. 18**  
**(Verbalizzazione)**

1. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente e dal vice presidente.
2. Il verbale (anche in formato elettronico) è tenuto, a cura del presidente, nella sede dell'organizzazione.
3. Ogni aderente dell'organizzazione ha diritto di consultare il verbale (e di trarne copia).

**Capo II – Il consiglio direttivo**

**Art. 19**  
**(Composizione)**

1. Il consiglio direttivo è composto complessivamente da 9 soci, eletti dall'assemblea tra gli aventi diritto.
2. Fanno parte di diritto, del consiglio direttivo i soci fondatori.
3. Gli altri componenti del consiglio direttivo sono eletti dall'assemblea tra gli aventi diritto.
4. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti, fisicamente, per delega o per via elettronica almeno la metà più uno dei componenti.

**Art. 20**  
**(Durata e funzioni)**

1. Il direttivo, che dura in carica per il periodo di due anni, può essere revocato dall'assemblea, con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto.
2. Il consiglio direttivo decide gli argomenti su cui delibera l'assemblea sulla base delle richieste dei soci.
3. Il direttivo svolge, su indicazioni dell'assemblea, le attività esecutive relative all'organizzazione di volontariato.
4. Le deliberazioni del direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

**Capo III – Il comitato di garanzia**

**Art. 21**  
**(Composizione)**

1. Il comitato di garanzia è composto dai soci fondatori, coloro i quali hanno firmato l'atto costitutivo, da un rappresentante dei soci ordinari e da uno dei soci sostenitori, eletti dall'assemblea.
2. Il comitato di garanzia è validamente costituito quando sono presenti, fisicamente, per delega o per via elettronica almeno la metà più uno dei componenti.

**Art. 22**  
**(Durata e funzioni)**

1. Il comitato, che dura in carica per il periodo di un anno, può essere disciolto dall'assemblea, con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto.
2. Il comitato di garanzia è l'organo di controllo che verifica la legalità dell'assemblea e del consiglio direttivo.
3. In caso di infrazione il comitato di garanzia può prendere provvedimenti che saranno esecutivi con l'approvazione a maggioranza dall'assemblea.
4. Nel caso di delibera dell'assemblea che vada contro lo scopo della società il comitato di garanzia può richiedere l'annullamento della delibera e far deliberare nuovamente l'assemblea, previa discussione delle riserve di merito o formali espresse sulla delibera.
5. Il comitato di garanzia è l'istanza di conciliazione interna dell'associazione.

## **Capo IV – Le cariche elettive**

### **Art. 23 (Presidente del consiglio direttivo)**

1. Il presidente è eletto dal consiglio direttivo nella prima seduta, convocata dal componente più anziano di età, a maggioranza dei voti.
2. Può essere eletto presidente il componente della assemblea che abbia almeno 21 anni.
3. Il presidente dura in carica due anni, le sue dimissioni o revoca comportano la decadenza del direttivo.
4. L'assemblea, con la maggioranza di due terzi degli aventi diritto può revocare il presidente.
5. Un mese prima della scadenza, il presidente convoca l'assemblea per la elezione del nuovo consiglio direttivo.
6. Il presidente rappresenta l'organizzazione di volontariato, e compie tutti gli atti giuridici che impegnano l'organizzazione, e può delegare il segretario o altri componenti del direttivo a rappresentarlo.
7. Il presidente presiede l'assemblea e il consiglio direttivo, e cura l'ordinato svolgimento dei lavori.
8. Sottoscrive il verbale insieme al vice presidente e al segretario dell'assemblea, e cura che sia custodito presso la sede della organizzazione, dove può essere consultato dagli aderenti.

### **Art. 24 (Segretario del consiglio direttivo)**

1. Il segretario è eletto dal consiglio direttivo nella prima seduta a maggioranza dei voti.
2. Il segretario dura in carica due anni.
3. L'assemblea, con la maggioranza di due terzi degli aventi diritto può revocare il segretario.
4. Sottoscrive il verbale dell'assemblea insieme al presidente e al vice presidente, e cura che sia custodito presso la sede della organizzazione, dove può essere consultato dagli aderenti.

### **Art. 25 (Vice Presidente del consiglio direttivo)**

1. Il Vice-Presidente è eletto dal consiglio direttivo nella prima seduta a maggioranza dei voti.
2. Il Vice-Presidente dura in carica due anni.

3. L'assemblea, con la maggioranza di due terzi degli aventi diritto può revocare il Vice-Presidente.
4. Sottoscrive il verbale dell'assemblea insieme al presidente e al segretario, e cura che sia custodito presso la sede della organizzazione, dove può essere consultato dagli aderenti.
5. Presiede l'assemblea dei soci in caso di impedimento del presidente.

**Titolo V**  
**Le Risorse Economiche (o i beni)**

**Art. 26**  
**(Indicazione delle risorse)**

1. Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:
  - a) beni, immobili e mobili;
  - b) contributi;
  - c) donazioni e lasciti;
  - d) rimborsi;
  - e) attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
  - f) ogni altro tipo di entrate.

**Art. 27**  
**(I beni)**

1. I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.
2. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquisiti dall'organizzazione e sono ad essa intestati.
3. I beni mobili di proprietà degli aderenti o dei terzi possono essere dati in comodato alla organizzazione stessa.
4. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede della organizzazione (e altre eventuali sedi da indicare) sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione, e può essere consultato dagli aderenti.

**Art. 28**  
**(Contributi)**

1. I contributi degli aderenti sono costituiti dalla quota di iscrizione annuale, stabilita dall'assemblea. Per i soci di età inferiore a 21 anni sarà prevista una quota ridotta in considerazione delle disponibilità economiche.
2. I contributi straordinari, elargiti dagli aderenti, o dalle persone fisiche o giuridiche, sono stabiliti dall'assemblea, che ne determina l'ammontare.

**Art. 29**  
**(Erogazioni, donazioni e lasciti)**

1. Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dalla assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione .
2. I lasciti testamentari sono accettati, con beneficio di inventario, dalla assemblea, che delibera sulla utilizzazione di essi, in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione .
3. Il presidente attua le delibere dell'assemblea, e compie i relativi atti giuridici.

**Art. 30**  
**(Rimborsi)**

1. I rimborsi relativi alle spese sostenute per attività dipendenti da convenzioni sono accettati dalla assemblea.
2. L'assemblea delibera sulla utilizzazione dei rimborsi, che dovrà essere in armonia (con le disposizioni della convenzione, nonché con le finalità statutarie dell'organizzazione.
3. Il presidente dà attuazione alla deliberazione dell'assemblea, e compie i conseguenti atti giuridici.

**Art. 31**  
**(Proventi derivanti da attività marginali)**

1. I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell'organizzazione.
2. L'assemblea delibera sulla utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione .
3. Il presidente dà attuazione alla delibera dell'assemblea, e compie i conseguenti atti giuridici.

**Art. 32**  
**(Devoluzione dei beni)**

1. In caso di scioglimento o cessazione dell'organizzazione, i beni, dopo la liquidazione, saranno divisi tra i soci.
2. I beni mobili ricevuti in comodato saranno restituiti ai proprietari .

## **Titolo VI Il Bilancio**

### **Art. 33 (Bilancio consuntivo e preventivo)**

1. Il bilancio delle organizzazioni di volontariato è annuale e decorre dal 1 gennaio di ogni anno. Per il primo anno, decorre dalla data di fondazione.
2. Il bilancio consuntivo contiene tutte le entrate e le spese relative al periodo di un anno.
3. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

### **Art. 34 (Formazione e contenuto del bilancio)**

1. Il bilancio consuntivo è elaborato dal delegato dal presidente. Esso contiene le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno.
2. Il bilancio preventivo per l'esercizio annuale successivo è elaborato dal delegato dal presidente. Esso contiene, suddivise in singole voci le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo.

### **Art. 35 (Controllo sul bilancio)**

1. Il bilancio, consuntivo e preventivo, è controllato dal consiglio direttivo.
2. Il controllo è limitato alla regolarità contabile delle spese e delle entrate.
3. Eventuali rilievi critici a spese o a entrate sono allegati al bilancio, e sottoposti all'assemblea.

### **Art. 36 (Approvazione del bilancio)**

1. Il bilancio consuntivo è approvato dalla assemblea (con voto palese) e con la maggioranza dei presenti, entro il 1 febbraio dell'anno successivo a quello di competenza.
2. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede della organizzazione entro venti giorni prima della seduta, e può essere consultato da ogni aderente.
3. Il bilancio preventivo è approvato dalla assemblea nella stessa seduta (con voto palese) e con la maggioranza dei presenti.

4. Il bilancio preventivo è depositato presso la sede della organizzazione entro venti giorni prima della seduta, e può essere consultato da ogni aderente.

## **Titolo VII Le Convenzioni**

### **Art. 37 (Deliberazione delle convenzioni)**

1. Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato ed altri enti e soggetti sono deliberate dall'assemblea .
2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, nella sede dell'organizzazione .

### **Art. 38 (Stipulazione della convenzione)**

1. La convenzione è stipulata dal presidente della organizzazione di volontariato o da un suo delegato.

### **Art. 39 (Attuazione della convenzione)**

1. Il presidente decide sulle modalità di attuazione della convenzione.

## **Titolo VIII Dipendenti e Collaboratori**

### **Art. 40 (Dipendenti)**

1. L'organizzazione di volontariato può assumere dei dipendenti, previa disponibilità di fondi a bilancio.
2. I rapporti tra l'organizzazione ed i dipendenti sono disciplinati dalla legge e dal contratto collettivo di lavoro.
3. I dipendenti sono, ai sensi di legge e di regolamento, assicurati contro le malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi.

**Art. 41**  
**(Collaboratori di lavoro autonomo)**

1. L'organizzazione di volontariato (per sopperire a specifiche esigenze) può giovare dell'opera di collaboratori di lavoro autonomo.
2. I rapporti tra l'organizzazione ed i collaboratori di lavoro autonomo sono disciplinati dalla legge.
3. I collaboratori di lavoro autonomo sono (ai sensi di legge e di regolamento) assicurati contro le malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi.

**Titolo IX**  
**La responsabilità**

**Art. 42**  
**(Assicurazione dell'organizzazione)**

1. L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

**Titolo X**  
**Rapporti con altri enti e soggetti**

**Art. 43**  
**(Rapporti con enti e soggetti privati)**

1. L'organizzazione di volontariato coopera con altri soggetti privati per lo svolgimento delle finalità sociali, civili, culturali e di solidarietà.

**Art. 44**  
**(Rapporti con enti e soggetti pubblici)**

1. L'organizzazione di volontariato partecipa e collabora con soggetti ed enti pubblici per la realizzazione delle finalità sociali, civili, culturali e di solidarietà.

**Titolo XI**  
**Disposizioni Transitorie e Finali**

**Art. 45**  
**(Disposizioni finali)**

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle leggi (e ai regolamenti) vigenti, ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.